

Argomenti Salute e Sicurezza 22/10: stress lavoro correlato circolare ministeriale e alcune indicazioni operative

«Chi impara, ma non pensa, è perduto.

Chi pensa, ma non impara, è in pericolo».

[Confucio, V secolo a.c.](#)

STRESS LAVORO-CORRELATO: LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Non ho tempo per fare una valutazione approfondita sulla circolare del ministero su stress che trovate in allegato.

Sono certo che nei giorni prossimi la CGIL e gli esperti in salute e sicurezza interverranno in merito e faranno gli approfondimenti e le critiche del caso.

E' chiaro che nella stesura la circolare abbia tenuto conto della realtà produttiva italiana caratterizzata dal nanismo delle imprese.

Faccio solo alcune considerazioni in merito al testo che sarà ovviamente preso a riferimento dalle aziende che sinora hanno ritardato gli interventi con la scusa che mancava una linea guida nazionale.

* La circolare definisce un "livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione stress-lavoro correlato" quindi nessuno vieta di fare di più.

* La valutazione (come per tutti gli altri fattori) è effettuata dal Datore di Lavoro avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e Medico Competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

* La valutazione non riguarda i singoli lavoratori ma gruppi omogenei. Tra i lavoratori sono compresi ovviamente i dirigenti e i preposti.

* Sulla metodologia dobbiamo tendere a integrarla con altre norme che lì non sono richiamate e che ovviamente molti datori di lavoro tenderanno a ignorare. (vedi proposte operative).

Importante sono le " Disposizioni transitorie e finali":

" la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale per l'espletamento delle stesse devono essere riportate nel DVR. Gli organi di vigilanza ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione degli stessi."

Quello che ci deve interessare ora è l'effetto che tale circolare avrà nelle nostre realtà lavorative e come comportarci di conseguenza.

Sarò molto schematico:

Aziende dove si è intrapreso un percorso condiviso con RLS di valutazione dello stress che ricalca le indicazioni delle varie linee guida uscite in questi mesi.

1. Non c'è bisogno di far altro che indicare le scadenze temporali dei vari passi della valutazione all'interno del DVR. In pratica le cose che ritrovate sul manualetto sullo stress della filcams Lombardia mantengono tutta la loro validità di "buone pratiche".

Aziende che hanno fatto la valutazione senza coinvolgere i RLS.

1. Si verifica nel DVR se è stata inserita la valutazione stress lavoro correlato.

2. Si guarda se ci sono date per valutazione temporale e si richiede ai sensi del D.lgs. 81/08 e della circolare immediato incontro per attuare le misure di consultazione e coinvolgimento dei RLS e dei lavoratori nella valutazione del rischio stress lavoro, contestando che sia stata introdotta nel DVR una scheda di valutazione su stress lavoro correlato che non ha visto la consultazione dei RLS e che manca delle scadenze temporali degli interventi di valutazione.

Aziende che hanno finto di procedere alla consultazione limitandosi a informare i RLS.

1. Si richiede il coinvolgimento ai sensi del D.lgs. 81/08 e della circolare.

Aziende che hanno rimandato qualsiasi decisione adducendo mancanza di linee guida nazionali.

1. In questo caso si procede a richiedere immediatamente il confronto sull'argomento, indipendentemente o meno dal fatto che si sia già svolta la riunione periodica del 2010.

Proposte operative.

Alla luce della circolare (ricordate che la circolare non è una legge) e delle leggi sull'argomento si potrebbe tentare di concordare con Datore di Lavoro e le altre figure aziendali sullo schema di lavoro che segue.

Nell'ambito degli obblighi derivanti dalla valutazione del rischio stress lavoro correlato (art. 28 D.lgs. 81/8) nel corso della riunione periodica (o riunione convocata ad hoc) del cui

hanno partecipato Datore di Lavoro....., Responsabile SPP....., RLS....., e Medico Competente..... si è definito il seguente percorso di valutazione del rischio stress- lavoro correlato in azienda.

1) Entro il 28 febbraio 2011 informazione a tutti i lavoratori sullo stress-lavoro correlato. Basta un volantino in busta paga che esplicita cosa sia lo stress-correlato, con cosa non va confuso, quali i sintomi e le sue manifestazioni e informi i lavoratori del processo che l'azienda sta mettendo in campo al fine di valutare o no la sua presenza in azienda.

2) Definizione condivisa dei "eventi sentinella" o "dati oggettivi" da effettuarsi nel corso della riunione o entro data precisa. L'azienda procederà a raccogliere tali dati in tutte le unità produttive redigendo un quadro sia complessivo sia diviso per figura professionale. I dati complessivi e divisi per unità produttive andranno consegnati in copia al/ai RLS eletti (a ogni RLS andranno consegnati i dati relativi all'azienda nel suo complesso e quelli relativi alla realtà produttiva di cui è rappresentante). Questo processo di ricerca sarà concluso entro il marzo 2011.

3) Formazione dei RLS e di Dirigenti e Preposti su stress lavoro correlato entro marzo 2011. Si tratta di una formazione necessaria al fine di consentire ai RLS in quanto attori della prevenzione di avere le conoscenze atte a partecipare in modo informato e consapevole alla valutazione di tale rischio. Per i RLS i datori di lavoro potrebbero pensare di finalizzare gli obblighi di aggiornamento formativo di cui art. 37 D.lgs. 81/10. Si tratta di 8 ore annue nelle aziende con più di 50 dipendenti. La formazione per Dirigenti e Preposti andrebbe discussa con RLS, come tutta la formazione, e avvenire in collaborazione con gli OPP.

4) Aprile 2011 definizione condivisa dei fattori legati al contenuto e al contesto del lavoro (paragrafi 2 e 3 delle modalità indicate nella circolare) decisione in sede d'incontro sull'opportunità o meno di coinvolgere i lavoratori o gruppi degli stessi in indagini su contenuto e contesto del lavoro.

5) Maggio 2011- ottobre 2011 qualora le indagini precedenti abbiano identificato un rischio per la salute legato allo stress-lavoro correlato identificazione e messa in campo delle azioni necessarie a ridurlo.

6) Novembre 2011 adeguamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato alla luce delle risultanze dell'indagine effettuata.

Questa nota vuole essere solo una traccia che ogni RLS, secondo della propria realtà può ovviamente modificare, quello che raccomando è, sfruttando alcuni vincoli della circolare, quello di indicare nel verbale di riunione periodica (o meno) l'indicazione dei tempi di attuazione delle procedure di valutazione. Tenete presente che ogni azienda dovrà entro il 31 /12/2010 inserire nel DVR una relazione condivisa con RLS che indichi inizio della procedura di valutazione.

LA RELAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE NELLA RIUNIONE PERIODICA

Nel corso dei nostri corsi molti hanno fatto notare che nella riunione periodica il Medico Competente "illustra l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria" a voce.

Vi ricordo che la legge dice altro.

1) Il medico competente (art. 25 com. 1 lettera h) **comunica per iscritto** al datore di lavoro ai RLS i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

2) La relazione su andamento infortunio è invece a carico del Datore di Lavoro. E' quindi più che ovvio che si richieda che i dati siano forniti per iscritto oppure che gli stessi, se non sono forniti e allegati al verbale della riunione periodica, siano riportati sul verbale stesso. In caso contrario si mette a verbale la mancata consegna.

Alcuni mi hanno chiesto gli altri consigli di Chomsky per difenderci dall'informazione che imbroglia, trovate in allegato.

Cordiali saluti

Giorgio Ortolani